

SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO

tra

la Regione Abruzzo – Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo – rappresentata, ai sensi dell'art.23 della L.R. 14/09/1999, n. 77, dal dott. Carlo Tereo de Landerset, Dirigente del Servizio DPH002 con sede in Pescara, Via Passolanciano 75, di seguito denominata "Regione Abruzzo",

e

l'Ente....., con sede legale in....., C.F. n., rappresentato da, (d'ora innanzi denominata "Partner 1")

e

l'Ente....., con sede legale in....., C.F. n., rappresentato da, (d'ora innanzi denominata "Partner 2")

e

(.... aggiungere gli altri partner)

Insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti" e singolarmente la "Parte"

premesso

- che con Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali e del Turismo del 28/09/2021 è stato approvato il riparto delle risorse afferenti il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", di cui all'art. 34, comma 2, del DL 22 marzo 2021, nr. 41";
- che in attuazione attuativo del citato DM è stato approvato l'Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/01/2022: "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità";
- che, il predetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate:
 - A) allo sviluppo del turismo accessibile ed inclusivo per favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari;
 - B) alla realizzazione di infrastrutture ed all'organizzazione di servizi accessibili;
 - C) all'offerta turistica accessibile per mezzo di tirocini lavorativi per persone con disabilità;
- che, ai sensi dell'art. 3 del citato Avviso:

possono partecipare le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche promuovendo apposite convenzioni o accordi di partenariato o di coprogettazione, anche secondo quanto previsto dalle normative regionali, con altri enti pubblici ed enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, a condizione, per questi ultimi, che abbiano nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo i temi oggetto dell'Avviso;

- che la Regione Abruzzo può partecipare all'Avviso pubblico anche promuovendo apposite convenzioni o accordi di partenariato o di coprogettazione con altri Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
- che con determinazione dirigenziale DPH002/022 del 09/02/2022 è stato approvato l' AVVISO PUBBLICO per la presentazione di manifestazione di interesse alla costituzione del partenariato per la successiva presentazione di un Progetto unitario sul turismo accessibile;
- che con determinazione dirigenziale DPH002/067 del 25/03/2022 è stata individuata la partnership di progetto;
- che il DM 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali disciplina le "LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE);

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano alla realizzazione del progetto dal titolo: "Bike to coast for everyone" (di seguito definito il "Progetto") presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta all' AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso (All. 1) e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dall'Avviso..

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia , gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Articolo 2- Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con la Presidenza del Consiglio dei Ministri tali da rendere applicabile il presente atto.

Articolo 3 - Ruoli assegnati e requisiti di partecipazione

A) Il Progetto prevede la partecipazione degli Enti di seguito elencati:

- Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo – DPH002 Servizio Politiche Turistiche e Sportive;
- Denominazione Ente, Nome del responsabile scientifico, PARTNER 1
- Denominazione Ente, Nome del responsabile scientifico, PARTNER 2
- Denominazione Ente, Nome del responsabile scientifico, PARTNER 3
- ...

(N.B. inserire i partner individuati con DPH002/67/2022)

Articolo 4 - Impegni delle parti

A) Impegni del Capofila

La Regione Abruzzo assume il ruolo di Ente proponente del Progetto, con i seguenti compiti:

- esercita l'attività necessaria e qualificante per l'attuazione corretta del Progetto;
- assume il coordinamento dei vari interventi e attività, e cura direttamente le attività di comunicazione e promozione, di monitoraggio e valutazione;
- cofinanzia il Progetto;
- supervisiona le modalità di rendicontazione dei partner del Progetto;
- è responsabile della attuazione del progetto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

B) Impegni dei Partners

I Partners indicati nell'articolo precedente hanno i seguenti compiti:

- svolgono la parte di Progetto affidata, come risulta dal prospetto allegato alla lettera di adesione al partenariato;
- presentano i rendiconti sull'andamento finanziario dell'iniziativa, secondo le scadenze e i modelli prestabiliti dall'avviso nazionale;
- elaborano e forniscono alla Regione Abruzzo, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività nel rispetto del piano di monitoraggio e valutazione predisposto dalla Regione Abruzzo;
- a consentire ed agevolare tutti i controlli eventualmente disposti prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento in argomento.

Articolo 5 - Proprietà dei risultati

Tutte le Parti interessate si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto in collaborazione tra loro verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui

l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.

Articolo 6 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 7– Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Pescara.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Abruzzo

Per il partner n.1....(inserire i partner individuati dalla determinazione DPH002/67/2022).

